Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 luglio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 1982.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1982.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1981, di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni, internazionali e nazionali per il 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1982);

Ritenuta l'opportunità di modificare il predetto calendario ufficiale;

Sentite le regioni predette;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1982 è integrato e modificato come segue:

Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Firenze	II Mostra mercato del bricolage	15-23 maggio	D.G.R. 21-12-1981, n. 15213
Firenze	Fiera nazionale degli uccelli	28 settembre	Id.
Grosseto	I Mostra nazionale delle razze ovine e caprine da latte iscritte al libro genealogico	16-19 aprile	Id.
Monserrato (Cagliari) . .	II Mostra vini	19-26 giugno	D.G.R. 9-12-1981, n. 46-46
Montecatini Terme (Pistoia)	Mostra convegno numismatico	25-26 settembre	D.G.R. 21-12-1981, n. 15213
Roma	Convegno filatelico di Roma - Mostra del francobollo	26-28 febbraio	D.G.R. 18-12-1981, n. 6660
Roma	ENADA - X Esposizione apparecchi da divertimento automatici	14-17 ottobre	Id.
Torino	I Rassegna nazionale dell'antiquariato e collezionismo	29 maggio - 20 giugno	D.G.R. 23-12-1981, n. 260 - 12907

Sono modificati, come appresso indicato, i periodi di svolgimento delle seguenti manifestazioni:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Manifestazioni nazionali		
Bari	II Mostra «Dal Design all'Habitat»	15-30 maggio	D.G.R. 25-1-1982, n. 442
Bari	VII OROLEVANTE - Salone nazionale della oreficeria, gioielleria, argenteria ed orologeria	22-25 ottobre	D.G.R. 25-1-1982, n. 444
Firenze	XXI «Pitti UOMO» - Mostra nazionale abbigliamento e accessorio maschile	15-18 gennaio	D.G.R. 21-12-1981, n. 15213
Firenze .	X «PITTI FILATI» - Mostra nazionale dei filati e delle fibre italiane per la maglieria	11-13 febbraio	Id.
Firenze	LXIV «PITTI DONNA» - Mostra nazionale promozionale e mercantile delle collezioni femminili di moda pronta, boutique, maglieria di alta moda e accessori	20-23 marzo	Id.

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Firenze	II Mostra campionaria nazionale del monouso e del nontessuto « Usa e getta »	2-4 ottobre	D.G.R. 21-12-1981, n. 15213
Napoli	XXIV e XXV SUDPEL - Mercato mediterraneo dei prodotti in pelle	8-11 gennaio 10-13 settembre	D.G.R. 28-12-981, n. 10742 e n. 10743
Napoli . . .	VII MESH - Mercato mediterraneo della calzatura	10-13 settembre	D.G.R. 28-12-1981, n. 10741
Napoli . .	III TECNOMESH - Salone dei macchinari, accessori, pellami	10-13 settembre	D.G.R. 28-12-1981, n. 10740

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COMPAGNA

(3422)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 9 luglio 1982.

Contingente di cinquemila capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 1579/82 del Consiglio del 14 giugno 1982 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di cinquemila capi di tori, giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze alpine della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune;

Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame relativo al contingente;

Ritenuta la necessità di procedere alle assegnazioni della quota attribuita all'Italia, secondo un sistema che tenga conto dell'aspetto operativo e della provenienza del bestiame in questione;

Decreta:

Art. 1.

La quota di tremilacentocinquanta capi assegnata all'Italia, di cui al contingente comunitario di tori, giovenche e vacche alpine - reg. (CEE) n. 1579/82, viene ripartita fra gli operatori che esercitano attività di commercio o di allevamento di bestiame bovino.

Art. 2.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, redatta in carta legale, secondo le modalità d'uso, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I richiedenti dovranno indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità, il tipo di attività effettivamente svolta.

Le domande di titoli di importazione, di cui al comma precedente, dovranno essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, e dovranno essere corredate di una cauzione pari a 3 ECU (Lit. 3.867) per ogni capo richiesto.

Ciascun interessato potrà presentare una sola domanda e il numero di capi che potranno essere richiesti non può essere superiore a 200.

Art. 3.

Qualora le domande superino il numero dei capi disponibili, le quantità richieste saranno ridotte in misura proporzionale.

Art. 4.

Successive domande potranno essere presentate solo dietro dimostrazione dell'avvenuto utilizzo del certificato d'importazione precedentemente ottenuto.

Art. 5.

Le ulteriori quote che potranno essere assegnate all'Italia a seguito di tiraggi, effettuati a valere sulla riserva comunitaria, nonché i quantitativi derivanti da residui sui titoli non completamente utilizzati, saranno ripartite secondo i criteri indicati al precedente art. 3.

Per il rilascio dei titoli di importazione, a valere sulla citata disponibilità, le relative domande si considerano presentate alla data della comunicazione della Commissione C.E.E.

Art. 6.

L'esemplare n. 1 del titolo d'importazione deve essere restituito al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, non appena utilizzato e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1982

Il Ministro: CAPRIA

(3467)

DECRETO 9 luglio 1982.
Importazione di giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 1578/82 del Consiglio del 14 giugno 1982 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune;

Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame relativo al contingente;

Ritenuta la necessità di procedere alle assegnazioni della quota attribuita all'Italia, secondo un sistema che tenga conto dell'aspetto operativo e della provenienza del bestiame in questione;

Decreta:

Art. 1.

La quota di 6.340 capi assegnata all'Italia, di cui al contingente comunitario di giovenche e vacche di montagna - reg. (CEE) n. 1578/82, viene ripartita tra gli operatori che esercitano attività di commercio o di allevamento di bestiame bovino.

Art. 2.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda redatta in carta legale, secondo le modalità di uso, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I richiedenti dovranno indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità, il tipo di attività effettivamente svolto.

Le domande di titoli d'importazione, di cui al comma precedente, dovranno essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, e dovranno essere corredate di una cauzione pari a 3 ECU (Lit. 3.867)) per ogni capo richiesto.

Ciascun interessato potrà presentare una sola domanda e il numero di capi che potranno essere richiesti non può essere superiore a 200.

Art. 3.

Qualora le domande superino il numero dei capi disponibili, le quantità richieste saranno ridotte in misura proporzionale.

Art. 4.

Successive domande potranno essere presentate solo dietro dimostrazione dell'avvenuto utilizzo del certificato d'importazione precedentemente ottenuto.

Art. 5.

Le ulteriori quote che potranno essere assegnate all'Italia a seguito di tiraggi, effettuati a valere sulla riserva comunitaria, nonché i quantitativi derivanti dai residui sui titoli non completamente utilizzati, saranno ripartite secondo i criteri indicati al precedente art. 3.

Per il rilascio dei titoli di importazione, a valere sulle citate disponibilità, le relative domande si considerano presentate alla data della comunicazione della commissione C.E.E.

Art. 6.

L'esemplare n. 1 del titolo d'importazione deve essere restituito al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni, non appena utilizzato e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1982

Il Ministro: CAPRIA

(3468)

DECRETO 13 luglio 1982.
Modificazione al decreto ministeriale 5 luglio 1982 riguardante il contingente GATT 1982 di carne bovina congelata.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 luglio 1982 inerente il contingente GATT 1982 di carne bovina congelata;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1982, deve intendersi così rettificato:

« Tuttavia in caso di domande presentate da singoli soci aderenti a cooperative costituite con lo scopo di procedere ad acquisti collettivi, il quantitativo da attribuire alle cooperative stesse risulterà dalla somma delle quantità spettanti a ciascun socio comprensive delle quote di cui all'art. 6, lettera *c*), punto 2 anche se inferiori al limite di cui al primo comma del presente articolo ».

Roma, addì 13 luglio 1982

Il Ministro: CAPRIA

(3478)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1576/82 della commissione, del 18 giugno 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 176 *del* 21 *giugno* 1982.

(165/C)

Regolamento (CEE) n. 1577/82 del Consiglio, del 21 giugno 1982, che abroga la sospensione dell'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina.

Pubblicato nel n. L 177 *del* 22 *giugno* 1982.

(166/C)

Regolamento (CEE) n. 1578/82 del Consiglio, del 14 giugno 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di motagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1579/82 del Consiglio, del 14 giugno 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5.000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1580/82 del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3017/79, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea.

Regolamento (CEE) n. 1581/82 del Consiglio, del 14 giugno 1982, che rivede l'importo massimo del contributo alla produzione di zucchero B e del prezzo minimo della barbabietola B per la campagna di commercializzazione 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1582/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1583/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1584/82 della commissione, del 15 giugno 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1585/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo minimo da pagare ai produttori nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1586/82 della commissione, del 21 giugno 1982, recante modifica e deroga del regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1587/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 1588/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1589/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1590/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 178 *del* 22 *giugno* 1982.

(167/C)

Regolamento (CEE) n. 1591/82 della commissione, del 22 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1592/82 della commissione, del 22 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1593/82 della commissione, del 22 giugno 1982, che fissa, per la campagna saccarifera 1982/1983, i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1594/82 della commissione, del 22 giugno 1982, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1595/82 della commissione, del 22 giugno 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1596/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido glutammico e suoi sali della sottovoce 29.33 D III della tariffa doganale comune, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1597/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti della voce 70.12 della tariffa doganale comune, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1598/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1599/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1600/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1601/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1602/82 della commissione, del 22 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1962/81, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d'Ente).

Regolamento (CEE) n. 1603/82 della commissione, del 22 giugno 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari d'Israele.

Regolamento (CEE) n. 1604/82 della commissione, del 22 giugno 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1605/82 della commissione, del 22 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 701/82 del Consiglio, del 25 marzo 1982, che fissa le norme generali per operazioni di distillazione di vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 80 del 26 marzo 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1477/82 della commissione, del 10 giugno 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 163 del 12 giugno 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1576/82 della commissione, del 18 giugno 1982, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 176 del 21 giugno 1982.

Pubblicato nel n. L 179 *del* 23 *giugno* 1982.

(168/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aree operanti nell'area del comune di Acerra per i lavori relativi al progetto PS/3/122, disinquinamento del Golfo di Napoli, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 dicembre 1980 è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igam con sede e stabilimento in Monte Carotto (Ancona) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1981 all'11 aprile. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società azionaria Keller Italiana S.p.a. con sede e stabilimento in Santhià (Vercelli) è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aree operanti nell'area di Acerra per i lavori relativi al progetto PS 3/122, disinquinamento del Golfo di Napoli, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 luglio 1981 è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Cartotecnica di Scicali e Molino S.n.c. di Catania è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Villa Literno e Casal di Principe per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/122, disinquinamento del Golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1982 o entro tre mesi dalla suddetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 maggio 1982, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Villa Literno e Casal di Principe per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/122, disinquinamento del Golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1982 o entro tre mesi dalla suddetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 maggio 1982, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mia di Repetto Pietro e C. di Serravalle Scrivia (Alessandria) è prolungata al 2 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mia di Repetto Pietro e C. di Serravalle Scrivia (Alessandria) è prolungata al 1° luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Schwarzenbach e Co. di Seveso (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Schwarzenbach e Co. di Seveso (Milano) è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samin, stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo) e prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba in liquidazione con sede e stabilimento in Castelforte (Latina) è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A. di Verrès (Aosta) è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A. di Verrès (Aosta) è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni Industriali, con stabilimento in S. Maria la Bruna (Napoli) è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.F. Manifatture Bresciane Gomma con sede e stabilimento in Passirano (Brescia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Metalli Idustriale stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia) è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Metalli Industriale stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia) è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Ascensori di Salerno è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi Tubi Brindisi di Brindisi è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1981 al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Renx Italia, di Pomezia (Roma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni ora Poligrafico Italiano Terni in liquidazione è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava di Salerno è prolungata al 15 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit con sede e stabilimento in Pinerolo (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio al 31 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SIL-P di Castellalto (Teramo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samin, Miniera di Montevecchio (Cagliari) è prolungata al 9 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samin, Miniera di Montevecchio (Cagliari) è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibrocemento Sarda con sede in Cagliari, stabilimento in Monastir (Cagliari) è prolungata al 16 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibrocemento Sarda con sede in Cagliari, stabilimento in Monastir (Cagliari) è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dyrup & Co. di Casoria in liquidazione è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Tre Gi Maglia, con sede legale in Perugia, ponte Valleceppi è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Tre Gi Maglia, con sede legale in Perugia, ponte Valleceppi è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Beta industria confezioni di Frosinone è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Delta di Ferentino (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remmert con sede in S. Maurizio Canavese e stabilimenti in S. Maurizio Canavese e Ciriè (Torino) è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. officine Romanazzi di Roma è prolungata al 10 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. officine Romanazzi di Roma è prolungata al 10 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3388)

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Bologna e provincia, con esclusione dei pubblici esercizi e dei proprietari di fabbricati, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1982, avente decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia appresso indicata, con esclusione dei pubblici esercizi e dei proprietari di fabbricati, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

Vitto:
L. 600 per un pasto;
L. 1.200 per due pasti.

Alloggio: L. 15.000 mensili.

Riscaldamento: L. 5.000 mensili (limitato ad un periodo di 6 mesi dal 1° ottobre al 30 marzo).

Luce: L. 1.000 mensili.

Gas: L. 1.000 mensili.

Acqua: L. 500 mensili.

Mensa aziendale:
L. 150 per un piatto;
L. 300 per due piatti.

(3309)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 27 maggio 1982. Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese. Determinazione dell'ammontare dei contributi degli istituti ed aziende di credito ai sensi dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il terzo comma, lettera *b*), dell'art. 20 della legge n. 675/77, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, l'ammontare di contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese;

Vista la proposta avanzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota 1° marzo 1982 di fissare i contributi predetti, per il 1981, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente;

Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, comunicato con nota del 17 aprile 1982;

Delibera:

I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medio imprese sono quantificati, per il 1981, nella misura dello 0,10 % dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine del 1980.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(3417)

Deliberazione 27 maggio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti dell'impresa Co.Ge. S.p.a., in Parma.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 18 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Co.Ge. di Parma che esercita attività industriale nel settore delle costruzioni e delle opere di bonifica;

Considerato che le difficoltà denunciate dalla Co.Ge. S.p.a., che hanno causato la sospensione degli operai in forza al cantiere di Pantano d'Arci (Catania) sono strettamente collegate alla mancata approvazione da parte della committente Cssa per il Mezzogiorno di una richiesta di variante e revisione prezzi avanzata dalla Co.Ge. stessa;

Ritenuto pertanto che l'interruzione dei lavori nel cantiere di Pantano debba imputarsi a cause tecnico-amministrative che possono trovare adeguata soluzione attraverso la revisione delle condizioni di appalto e non ad una generalizzata situazione di crisi della società Co.Ge.;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Co.Ge. S.p.a., con sede in Parma, non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(3418)

Deliberazione 27 maggio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti dell'impresa IPGI S.p.a., con sede in Ascoli Piceno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale della società IPGI S.p.a. di Ascoli Piceno, che esercita attività di lavanderia industriale e di pulizie;

Considerato che le difficoltà occupazionali della società IPGI vanno ricollegate alla chiusura del reparto lavanderia e alla discontinuità delle commesse per il reparto pulizia;

Ritenuto che la crisi della società abbia peculiari caratteristiche stagionali, tanto che nel periodo estivo la IPGI ha effettuato assunzioni temporanee per far fronte ad un notevole aumento dell'attività;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa IPGI S.p.a., con sede in Ascoli Piceno, non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto coma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(3416)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Seregno.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Seregno (Milano) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 480.600.551 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 488.380.406 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. « Cloo Cloo ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3222)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di delimitazione della zona di produzione del vino da tavola con indicazione geografica « Bricco del Drago ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la delimitazione della zona di produzione del vino da tavola con indicazione geografica « Bricco del Drago », ha espresso il parere che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di cui trattasi, in quanto la delimitazione proposta non è conforme alla realtà topografica.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3326)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

e) istituto di chimica agraria . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3474)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Avvisi relativi alla pubblicazione di concorsi pubblici, per esami a posti di archivista dattilografo e agente tecnico-professionale nel ruolo amministrativo.

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un pubblico concorso per esami per un posto di archivista dattilografo in prova nel ruolo amministrativo.

Titolo di studio richiesto: diploma d'istruzione secondaria di I grado.

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti, gli interessati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica, via R. Bonghi, 11/B - Roma.

Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un pubblico concorso per esami a due posti di agente tecnico-professionale in prova nel ruolo amministrativo.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti, gli interessati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica, via R. Bonghi, 11/B - Roma.

Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3434)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di merito degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli degli operai permanenti specializzati, qualificati e comuni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 1° luglio 1982, quinta edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 novembre 1981, n. 10526, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1982, registro n. 9, foglio n. 9, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo degli operai permanenti specializzati dell'A.N.A.S.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 1° luglio 1982, quinta edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 novembre 1981, n. 10527, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1982, registro n. 10, foglio n. 329, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo degli operai permanenti qualificati dell'A.N.A.S.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 1° luglio 1982, quinta edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 1981, n. 8956, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1982, registro n. 9, foglio n. 7, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo degli operai permanenti comuni dell'A.N.A.S.

(3432)

OSPEDALE « S. STEFANO » DI MAZZARINO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Mazzarino (Caltanissetta).

(487/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 189 del 12 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club di Lucca: Concorso ad un posto di assistente amministrativo.

Ente ospedaliero generale di zona di Milazzo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a professionale.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, in Sassari: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso ad un posto di segretario generale.

Ospedale « San Pietro », in Roma: Concorsi pubblici a posti di infermiere professionale, infermiere generico, vigilatrice d'infanzia, tecnico di radiologia e terapista della riabilitazione.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1982, n. **20**.

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica delle disposizioni recanti provvidenze per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del 1976. Norma di procedura per gli interventi disposti dal capo II della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'8 aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le domande dirette ad ottenere le provvidenze per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del 1976, e previste dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, si potranno presentare agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In deroga a quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, sono ammissibili ai benefici di cui all'articolo medesimo anche le domande presentate dopo il 31 dicembre 1978, nonché quelle presentate entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Al fine di ridurre i maggiori oneri sopportati dai soggetti destinatari del contributo di cui all'art. 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni e derivanti dall'aumento dei costi e/o dall'esecuzione di lavori, dalla fornitura di attrezzature fisse e mobili e di macchinari non previsti o diversi rispetto a quelli indicati nei documenti conseguenti alla domanda, la misura del contributo medesimo può essere ricalcolata sulla spesa effettivamente sostenuta e risultante da idonea documentazione.

In tal caso nella rideterminazione del contributo si terrà conto degli importi già erogati in occasione dell'anticipo e/o del saldo del contributo concesso sulla spesa ritenuta originariamente ammissibile.

Il contributo sui maggiori oneri di cui al presente articolo si applica limitatamente agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari e verrà disposto con decreto di concessione e contemporanea liquidazione.

Art. 3.

Per sopperire ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi e/o dall'esecuzione di lavori, dalla fornitura di attrezzature fisse e mobili e di macchinari non previsti o diversi rispetto a quelli indicati nei documenti conseguenti alla domanda, ai soggetti beneficiari del decreto di concessione del contributo di cui all'art. 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, che non abbiano eseguito e/o ultimato i lavori di riparazione e/o di ampliamento, può essere riconosciuta, con perizia suppletiva di variante, una maggiore spesa da ammettere a contributo.

Prima della liquidazione del contributo medesimo dovrà essere presentata idonea documentazione della spesa sostenuta.

La disposizione di cui al presente articolo si applica limitatamente agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.

Art. 4.

Le provvidenze di cui all'art. 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere concesse anche per la ricostruzione e l'ampliamento di caseifici cooperativi che per effetto degli eventi tellurici siano stati demoliti su ordinanza del sindaco.

Art. 5.

Sono ammesse alle provvidenze di cui all'art. 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, anche le domande, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, relative agli immobili danneggiati per i quali il comune abbia rilasciato la concessione edilizia dopo il decreto di concessione e anticipazione del 50 per cento del contributo.

Art. 6.

Il contributo massimo di cui all'art. 9 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato da 4 a 8 milioni.

Tale disposizione si applica anche alle pratiche in corso di istruttoria o comunque non ancora definite.

Art. 7.

In via di interpretazione autentica, nella parola « annessi » di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, si intendono compresi i vani per l'alloggio del conduttore degli stavoli, utilizzati per lavori agricoli stagionali.

Per detti interventi il termine di cinque anni previsto dall'art. 19 della legge regionale di cui al comma precedente, viene elevato a dieci anni.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della architettura tipica della zona.

Art. 8.

In via di interpretazione autentica nella parola « ricostruzione » di cui al nono comma dell'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, si intende compreso anche l'ampliamento dei fabbricati.

Art. 9.

In via di interpretazione autentica, nella parola « riparazioni » di cui al sedicesimo comma dell'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, si intendono compresi anche i lavori di ricostruzione dei fabbricati.

Art. 10.

In via di interpretazione autentica la parola « ricostituzione » di cui al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, va intesa come « ricostruzione ».

Art. 11.

In via di interpretazione autentica nelle parole « fabbricati rurali » di cui al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, si intendono compresi anche i vani seminterrati e sottostanti a locali ad uso di abitazione.

Art. 12.

La spesa massima ammissibile a contributo di cui al primo e al decimo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è elevata a lire 30 milioni.

Tale disposizione si applica anche alle pratiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano state definite con il provvedimento di liquidazione finale.

Art. 13.

Tra il decimo e l'undicesimo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è inserito il seguente comma:

« Tali concorsi negli interessi potranno essere concessi e liquidati anche se i mutui integrativi risultano stipulati da tutti i comproprietari e/o usufruttuari dei fabbricati di cui ai precedenti commi, ancorchè il contributo in conto capitale sia stato concesso ad uno solo o ad una parte di essi ».

Art. 14.

Gli interventi di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, rientrano nella competenza della direzione regionale dell'agricoltura.

In attesa della riorganizzazione dell'apparato regionale, la direzione regionale dell'agricoltura, per l'istruttoria degli interventi di cui al precedente comma, potrà avvalersi degli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 aprile 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1982, n. **21**.
Interventi urgenti per la riqualificazione professionale di lavoratori dipendenti da aziende in crisi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'8 aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, ed in particolare per consentire con urgenza la realizzazione di appositi corsi di riqualificazione professionale tesi al conseguimento di concreti sbocchi occupazionali per lavoratori dipendenti da aziende in crisi, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1982.

La predetta spesa di lire 500 milioni fa carico al cap. 8078 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene elevato di lire 500 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 48 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 2.

In via di interpretazione autentica, la locuzione « come tali » contenuta nell'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 47, va intesa nel senso che i rimborsi con gli interessi legali degli apporti finanziari di cui agli articoli 2 e 3 devono tener conto del fatto che gli apporti medesimi sono effettuati anche nell'interesse dei creditori e che pertanto i crediti di questi ultimi vanno soddisfatti, sia in ipotesi di buon fine dell'amministrazione controllata sia in ipotesi di successiva consecuzione in procedura fallimentare, in via preventiva rispetto ai rimborsi del credito regionale.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 aprile 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1982, n. **22**.
Norme in materia di forestazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'8 aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità della legge

La presente legge, anche in attuazione dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, disciplina gli interventi nel settore della forestazione, al fine di realizzare l'aumento della produzione legnosa ed il miglioramento dei redditi delle popolazioni residenti in montagna, la difesa ambientale idrogeologica quale presupposto per la salvaguardia dei territori di pianura, nonché il recupero alla forestazione di terreni abbandonati non utilizzabili per altre produzioni agricole e zootecniche.

Gli interventi di cui al precedente comma si distinguono in:

a) interventi in funzione, essenzialmente, di tutela idrogeologica e dell'ambiente;

b) interventi in funzione della conservazione ed incremento del patrimonio silvo-pastorale.

L'attuazione di tali interventi avrà luogo in armonia con le previsioni del piano regionale di sviluppo e del piano urbanistico regionale e, nei territori montani, altresì, con le previsioni dei piani pluriennali di sviluppo delle comunità montane, una volta approvati e divenuti esecutivi.

Art. 2.
Piano regionale decennale forestale

Sulla base delle indicazioni dell'inventario regionale forestale, di cui al successivo art. 12, la giunta regionale provvede alla elaborazione del primo piano decennale di interventi nel settore forestale della Regione.

Tale piano sarà oggetto di revisione decennale.

Art. 3.
Zone non considerate bosco

Agli effetti della presente legge non si considerano bosco:

i terreni ricoperti da colture legnose specializzate, purché su zona esclusa da vincolo idrogeologico, con turno inferiore ai venti anni;

le radure esistenti all'interno delle aree boschive di superficie superiore a mezzo ettaro;

i filari e viali di piante arboree ed arbustive;

i giardini e aree verdi attrezzate sia private che pubbliche;

i terreni adibiti a coltivazione di alberi di Natale.

Art. 4.
Territori in cui si applica la legge

Gli interventi previsti dalla presente legge verranno realizzati:

a) nei terreni delle comunità montane;

b) nelle parti dei bacini montani non comprese nei territori di cui alla precedente lettera a);

c) nei rimanenti territori regionali, per i soli interventi a favore di boschi esistenti, nonché per gli altri interventi previsti dal titolo II della presente legge, limitatamente a quelli di cui al capo II.

L'amministrazione regionale provvederà entro sei mesi alla riperimetrazione dei bacini montani.

Art. 5.
Convenzione con enti ed istituti di ricerca

Per gli interventi di cui agli articoli 2, 11, 12 e 27, l'amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere, mediante stipulazione di apposita convenzione, alle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca e informazione scientifica, a istituzioni universitarie ed a privati professionisti.

Alla copertura delle relative spese si provvederà anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, con le seguenti modalità di erogazione:

a) anticipazione nella misura del 50% ad avvenuta stipula della convenzione;

b) ulteriore quota nella misura del 40% ad avvenuto completamento dei lavori, accettati dall'amministrazione;

c) saldo del restante 10% dopo l'approvazione degli stessi da parte dell'amministrazione regionale.

TITOLO II
SETTORI D'INTERVENTO

Capo I
INTERVENTI IN FUNZIONE DI TUTELA IDROGEOLOGICA E DELL'AMBIENTE

Art. 6.
Tipologia degli interventi

Gli interventi di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettera a), della presente legge, riguardano in particolare:

i vincoli per finalità idrogeologiche e per finalità di protezione e d'igiene ed i connessi compiti di polizia forestale;

le sistemazioni idraulico-forestali.

Art. 7.
Vincolo idrogeologico

In attesa dell'emanazione di norme organiche per la difesa del suolo e per la protezione della natura e, comunque, fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina in materia di vincolo idrogeologico, i terreni soggetti alla data di entrata in vigore della presente legge ai vincoli di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, rimangono sottoposti alla disciplina relativa.

Nei terreni soggetti ai vincoli predetti, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia o, comunque, comportante trasformazione nell'uso dei boschi e dei fondi rimane subordinata all'autorizzazione, di cui all'art. 7 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 8.
Boschi protettivi

I vincoli, di cui all'art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, possono essere richiesti ed imposti, con le modalità dallo stesso art. 17 indicate, anche in funzione di difesa degli abitati, delle strade e di altre opere di pubblico interesse.

Art. 9.
Sistemazioni idraulico-forestali

La sistemazione idraulico-forestale si realizza attraverso la esecuzione sui terreni rientranti nell'ambito delle zone, di cui al precedente art. 4, lettere a) e b), di opere di rimboschimento, rinsaldamento e delle opere costruttive minori, anche idrauliche, immediatamente connesse.

Nelle opere di cui al precedente comma s'intendono ricomprese quelle di sistemazione, a fini di consolidamento e conservazione, dei terreni a coltura agraria e pascoliva soggetti a erosione, frana o valanga, nonché la costruzione di strade di servizio necessarie per l'esecuzione delle predette sistemazioni.

Alla copertura delle relative spese si provvederà anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 10.
Opere di sistemazione idraulico-forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali

Quando nelle forme e nei modi di cui al successivo art. 30 vengano accertate delle situazioni di dissesto idraulico-forestale, tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, l'amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire a propria cura e spese i relativi lavori di pronto intervento, anche a carattere definitivo, idonei a prevenire tali eventualità.

Art. 11.
Catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale

La Regione si dota del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale.

Art. 12.
Inventario regionale forestale

Al fine di acquisire idonee e precise conoscenze delle caratteristiche biologiche, selvicolturali ed economico-produttive dei terreni boschivi del proprio territorio, la Regione si dota dell'inventario regionale forestale, quale strumento operativo per l'attuazione delle scelte di politica forestale e per la gestione degli interventi nel settore.

I lavori di rilevamento ed elaborazione dati dovranno svolgersi in un periodo non superiore ad un triennio.

L'inventario regionale forestale sarà tenuto permanentemente aggiornato.

Art. 13.
Difesa dei boschi dagli incendi

L'amministrazione regionale esplica i propri compiti per la difesa e conservazione del patrimonio forestale dagli incendi nei modi e con gli strumenti previsti dalla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 e dall'art. 35 della presente legge.

Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è così sostituito:

«Il piano ha la durata di tre anni ed alla scadenza verrà sottoposto a revisione con le modalità previste ai commi precedenti».

All'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, il punto n) è così sostituito:

«n) la formazione di squadre di volontari cui l'amministrazione regionale potrà fornire le attrezzature necessarie all'opera di spegnimento e contributi per la loro costituzione, il funzionamento e l'addestramento».

Art. 14.
Difesa fitopatologica

Nell'ambito degli interventi per la difesa e conservazione del patrimonio forestale, l'amministrazione regionale cura tutti gli interventi diretti a prevenire ed eliminare i danni provocati ai boschi da parassiti e malattie e da cause avverse nei modi e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 11 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65.

Gli interventi sono attuati in economia, con le modalità di cui al successivo titolo III, art. 30, quarto comma e seguenti.

Art. 15.
Tutela della flora e della fauna minore e dei prodotti secondari

L'amministrazione regionale esplica i propri compiti in materia di tutela della flora e della fauna minore nei modi e con gl istrumenti di cui alla legge regionale 3 giugno 1981, n. 34.

Art. 16.
Iniziative per la protezione dell'ambiente naturale

In attesa dell'emanazione di specifiche norme, la giunta regionale su proposta della direzione regionale delle foreste d'intesa con la direzione della pianificazione e del bilancio, sentite — per quanto attiene ai territori di cui al precedente arti-

colo 4, lettera *a*) — le comunità montane competenti per territorio e — per il restante territorio — le rispettive amministrazioni provinciali, è autorizzata a promuovere e finanziare, utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, iniziative e interventi diretti alla protezione dell'ambiente naturale.

Art. 17.

Servizio rilevamento nevi e valanghe e cartografie dei rischi

Ai fini della protezione dei luoghi dai pericoli di valanghe, l'amministrazione regionale svolge il servizio rilevamento neve e valanghe.

Agli stessi fini, ed entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la direzione regionale delle foreste, d'intesa con la direzione regionale della pianificazione e del bilancio e con la direzione regionale dei lavori pubblici, ed altresì, sentito il servizio dell'economia montana, provvede all'identificazione delle zone del territorio regionale sottoposte al pericolo di valanghe reali e potenziali ed all'elaborazione della cartografia dei rischi, precisando, con un apposito regolamento, le norme di imposizione dei vincoli e dei divieti necessari per scongiurarli.

Art. 18.

Divieti e sanzioni

Nella parte del territorio regionale non sottoposta ai vincoli di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, è fatto divieto di riduzione della superficie forestale esistente eccezione fatta per i casi autorizzati dalla direzione regionale delle foreste.

E' fatto divieto di gettare nei boschi e lungo una fascia di 100 metri attorno ad essi, rifiuti di qualunque genere.

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 60.000 e non superiore a L. 600.000.

Nei confronti di chi reca, comunque, danno al bosco o al terreno su cui esso sorge, trovano applicazione le sanzioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative avrà luogo secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

Art. 19.

Norme regolamentari per il taglio dei boschi

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previa deliberazione della giunta stessa, saranno emanate apposite norme per regolare il taglio dei boschi sull'intero territorio regionale.

Capo II

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE

Art. 20.

Tipologia degli interventi

Gli interventi di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettera *b*), riguardano:

il patrimonio silvo-pastorale indisponibile della Regione;

i patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti pubblici;

i patrimoni silvo-pastorali dei soggetti privati.

Detti interventi comprendono:

il rimboschimento e lo sviluppo della silvi-coltura ed arboricoltura da legno;

l'assistenza tecnica, la sperimentazione e la propaganda.

Art. 21.

Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la compilazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti pubblici, che le comunità montane competenti per il territorio inseriscono nel proprio piano pluriennale di sviluppo, di cui all'art. 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e nei programmi stralcio annuali, di cui all'art. 19 della stessa legge regionale.

In caso di mancata predisposizione nei termini previsti dai piani suindicati, alla loro redazione provvedono, in via sostitutiva, le competenti comunità montane.

Per la redazione dei piani, in via sostitutiva, le comunità potranno avvalersi oltre che del proprio personale tecnico, compreso quello dei consorzi, di cui all'art. 24-*ter* della predetta legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'opera di professionisti iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

I piani, una volta deliberati, sono approvati, agli effetti degli articoli 130 e seguenti del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3267, dalla direzione regionale delle foreste, sentito il comitato tecnico regionale, sezione 5ª.

Art. 22.

Rimboschimenti, miglioramenti e conversioni dei patrimoni boschivi degli enti pubblici

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare — anche utilizzando i fondi della legeg 27 dicembre 1977, n. 984 — la spesa per le seguenti opere ed interventi sui patrimoni boschivi degli enti pubblici, che le comunità montane inseriscono, su richiesta degli enti pubblici proprietari, nei piani e programmi indicati al precedente art. 21, primo e quarto comma:

a) opere di rimboschimento;

b) opere di miglioramento dei boschi;

c) interventi diretti alla ricostruzione di boschi distrutti o deteriorati da qualunque causa;

d) interventi per la conversione di boschi cedui in fustaie;

e) impianti di colture legnose a rapida crescita;

f) tagli intercalari;

g) utilizzazione dei boschi cedui invecchiati.

Sull'ammissibilità delle opere e degli interventi, sotto l'aspetto tecnico ed ai fini dei limiti della spesa, dovrà essere previamente sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale competente per territorio.

L'assegnazione alle comunità montane dei finanziamenti regionali per l'esecuzione delle opere ed interventi di cui al primo comma avrà luogo nei termini e sulla base dei criteri posti dall'art. 25, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, così come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.

Le opere e gli interventi sono realizzati dalle comunità in economia, ovvero possono essere affidati in concessione ai consorzi, di cui all'art. 24-*ter* della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'esecuzione in economia ha luogo nelle forme e nei modi indicati ai successivi articoli 30, quarto comma, e 37 della presente legge.

Art. 23.

Rimboschimenti, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali di soggetti privati

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nei limiti del 75% — anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 — la spesa per l'esecuzione e la progettazione da parte di soggetti privati singoli ed associati a favore dei rispettivi patrimoni boschivi delle opere ed interventi indicati al precedente art. 22, eccezione fatta per l'intervento di cui alla lettera *g*), per il quale il limite non potrà superare il 30% della spesa.

La concessione del contributo è ammissibile semprechè l'intervento sia inserito dalla competente comunità montana nei propri strumenti programmatori.

Per le opere di rimboschimento effettuate con le specie arboree a rapido accrescimento, il contributo non potrà superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'impianto e le cure colturali relative al primo anno.

Per l'ammissibilità degli interventi e per l'assegnazione alle comunità montane dei finanziamenti trova, altresì, applicazione il precedente art. 22, secondo e terzo comma.

I terreni rimboschiti a norma del presente articolo dovranno essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione, approvato dall'autorità concedente il contributo e gli stessi non potranno essere oggetto di trasformazioni colturali sino alla maturità dell'impianto.

In caso di inosservanza delle prescrizioni del piano di coltura trovano applicazione le sanzioni previste dal titolo I, capo II, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative avrà luogo secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

L'inosservanza del divieto di trasformazione colturale dei terreni rimboschiti, comporta di diritto la revoca del contributo e l'obbligo del suo rimborso, con gli interessi legali, a favore dell'ente concedente.

Art. 24.

Vivai forestali

Ai vivai forestali della regione è affidata, anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la produzione delle piante necessarie ai rimboschimenti, rinsaldamenti, conversioni e rinfoltimenti dei terreni boschivi degli enti pubblici e di soggetti privati.

L'amministrazione regionale dovrà inoltre garantire il coordinamento tra l'attività dei vivai e le esigenze di programmazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore.

I semi da utilizzare nei vivai dovranno provenire da boschi iscritti nel libro dei boschi da seme.

Le piante sono cedute gratuitamente.

L'amministrazione regionale è autorizzata anche a costituire arboreti da seme e arboreti da specie esotiche, nonché a provvedere all'acquisto delle piante di cui al primo comma, nonché all'acquisto, raccolta e preparazione di semi forestali.

Art. 25.

Interventi per l'acquisizione di attrezzature varie atte a favorire la produzione e la commercializzazione del legno

Al fine di promuovere nuove iniziative nel campo dello sfruttamento dei prodotti forestali e di sviluppare quelle esistenti, le comunità montane sono autorizzate a concedere contributi in conto interesse nella misura e con le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.

Alla copertura della relativa spesa si provvederà anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Possono beneficiare dei contributi le imprese del settore pubblico e privato, anche cooperative, per le operazioni di credito a medio termine e comunque di durata non superiore a cinque anni, stipulate dopo il 1° gennaio 1981 con istituti o enti, per provvedere:

a) all'acquisto, rinnovo, ammodernamento di attrezzature atte all'abbattimento degli alberi ed all'allestimento ed esbosco degli assortimenti legnosi;

b) all'acquisto, rinnovo, ammodernamento di attrezzature e di impianti idonei, negli stabilimenti di prima lavorazione, alla trasformazione ed allestimento degli assortimenti e dei residui ritraibili dalla biomassa forestale, onde facilitarne la commercializzazione o il successivo uso industriale e, comunque, favorirne l'utilizzo integrale.

Il limite massimo del contributo è fissato nella misura del 15 % annuo dell'importo del mutuo. La quota di interessi a carico dell'impresa non può comunque essere inferiore al 5 % annuo dell'importo del mutuo.

Possono beneficiare del contributo le imprese aventi sedi filiali, stabilimenti, depositi, nelle zone previste dall'art. 4, lettere *a*) e *b*) della presente legge.

A favore di una stessa impresa può ammettersi a contributo l'importo massimo di lire 200 milioni.

La concessione dei benefici di cui ai precedenti commi, avrà luogo, in caso di imprese private, con precedenza a favore di quelle a carattere associativo.

Le comunità montane sono, altresì, autorizzate a concedere alle cooperative e loro consorzi contributi in conto capitale nella misura del 20 % annuo costante quinquennale dell'importo dei mutui contratti per l'acquisto, il rinnovo, l'ammodernamento delle attrezzature di cui al precedente terzo comma, lettere *a*) e *b*), del presente articolo, allo scopo di favorire lo sviluppo della cooperazione nelle attività forestali.

A favore di una stessa cooperativa può ammettersi a contributi l'importo massimo di lire 300 milioni. Tale importo è elevato a lire 500 milioni per i consorzi di cooperative.

I contributi di cui al comma precedente non sono cumulabili con quelli previsti per l'abbattimento degli interessi dei mutui, di cui al precedente primo comma.

Le comunità montane sono, infine, autorizzate a concedere alle cooperative e loro consorzi contributi annui costanti quinquennali, sino alla misura del 15%, ad abbattimento degli oneri derivanti da locazioni finanziarie assunte per le finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente terzo comma. L'importo massimo ammissibile a contributo è di lire 150 milioni per le cooperative e di lire 300 milioni per i consorzi di cooperative.

L'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo è subordinata alla dimostrata persistenza della destinazione dei beni alle finalità per cui i contributi furono concessi.

Con apposito regolamento — da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge — le comunità montane determineranno le modalità di applicazione del presente articolo, secondo direttive fornite dalla giunta regionale.

Art. 26.

Viabilità forestale

La viabilità forestale è costituita dalle strade e piste forestali.

Per strade e piste forestali si intendono:

a) le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali destinate preminentemente al servizio dei patrimoni silvo-pastorali;

b) le piste di esbosco;

c) le condotte permanenti per l'esbosco del legname;

d) i piazzali di prima lavorazione del legname;

e) i rifugi destinati al personale di sorveglianza e di utilizzazione del patrimonio forestale.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nei modi indicati al successivo titolo III, articoli 37 e 38, le opere di esecuzione e manutenzione delle strade e piste forestali, anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 27.

Assistenza tecnica, indagini, studi, ricerca, sperimentazione, istruzione forestale e propaganda

Al fine di orientare e coordinare le attività e le metodologie inerenti agli interventi nel settore forestale, l'amministrazione regionale cura direttamente, tramite i propri organi ed uffici, ovvero nelle forme di cui al precedente art. 5, assumendo anche a proprio carico le spese per:

a) l'assistenza e consulenza tecnica a favore delle comunità montane, nonché studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna;

b) l'assistenza e consulenza tecnica a favore di altri enti pubblici e soggetti privati, singoli od associati;

c) la definizione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione attinenti agli interventi e alle finalità della presente legge;

d) l'esecuzione di indagini, studi e osservazioni nel campo della metereologia, della idrologia montana, della previsione, formazione e rilevamento delle valanghe;

e) il coordinamento delle attività e delle iniziative di enti o istituti di ricerca e assistenza tecnica, pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, concedendo agli stessi contributi per la realizzazione dei programmi;

f) la formazione professionale degli addetti al settore forestale e l'istituzione di borse di studio e di campi di lavoro per giovani laureati, diplomati e studenti;

g) la partecipazione a fiere e manifestazioni e l'organizzazione di convegni, feste della montagna e degli alberi.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI, MODULI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI

Art. 28.

Attribuzioni in materia di vincolo idrogeologico

Tutte le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria e agricoltura della regione in materia forestale e di vincolo per finalità idrogeologiche o, comunque, connesse con la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo spettano, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla direzione regionale delle foreste.

Le funzioni relative alla determinazione, modificazione — ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 — ed estinzione del vincolo per finalità idrogeologiche sono esercitate dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico regionale, sezione 5ª.

L'autorizzazione, di cui al citato art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è richiesta secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti agli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Il rilascio dell'autorizzazione puo essere subordinato al versamento pressò la tesoreria regionale di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori e delle opere da autorizzare.

Per la determinazione dell'ammontare del deposito, si terrà conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere prescritte e di ripristino.

Qualora l'importo cauzionale superi la somma di lire 10 milioni, la prestazione potrà avvenire anche mediante fidejussione bancaria.

L'ammontare del deposito potrà essere aggiornato periodicamente in rapporto alle variazioni dei costi delle opere e dei ripristini da eseguire.

Analogo deposito cauzionale potrà essere richiesto per assicurare l'osservanza delle prescrizioni impartite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

In caso di esecuzione d'ufficio, qualora non sia stata richiesta la prestazione cauzionale ovvero la stessa risulti insufficiente, al recupero del costo delle opere eseguite si provvede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 29.

Attribuzioni in materia di opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale

Alle sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'art. 9, primo e secondo comma della presente legge, ed alle opere pubbliche di bonifica montana di competenza della direzione regionale delle foreste ed alla loro manutenzione, si provvede sulla base di programmi di massima di opere deliberate dalla giunta regionale, ai sensi e per gli effetti del capo V, articoli 21 e 22 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.

La giunta regionale di norma affida l'esecuzione dei lavori suindicati in concessione ai consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana, ai sensi dell'art. 24-*septies*, secondo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.

Relativamente alle opere qui considerate, il comitato tecnico regionale, sezione 5ª, esprime il parere previsto dall'articolo 27, quarto comma, della citata legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.

Le attribuzioni demandate dagli articoli 28 e 29 della predetta legge al direttore regionale e rispettivamente ai direttori provinciali dei lavori pubblici sono esercitate per le opere considerate dal presente articolo dal direttore regionale delle foreste e rispettivamente dai direttori degli ispettorati ripartimentali.

Alla nomina del collaudatore provvede, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, l'assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna.

Art. 30.

Attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico-forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali.

Quando la direzione regionale delle foreste venga a conoscenza della possibile sussistenza delle situazioni, di cui al precedente art. 10, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di un apposito verbale di sopralluogo.

Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonché degli ulteriori rilievi, studi e perizie che si rendessero necessari, l'assessore regionale agli enti locali, alle foreste e allo sviluppo della montagna, accertata l'effettiva sussistenza delle condizioni sopra menzionate, decide gli interventi idraulico-forestali necessari.

La decisione di cui al comma precedente comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

L'esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell'amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l'amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per la sola fornitura di materiali, mezzi tecnici e mano d'opera.

Tale esecuzione, compresa la stipulazione degli accordi con imprese, è curata dal direttore regionale delle foreste con possibilità di delega agli ispettorati ripartimentali delle foreste.

I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal direttore regionale delle foreste, senza alcun limite d'importo.

Art. 31.

Progettazione ed attrezzature per lavori

Per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi delle opere previste all'art. 10 della presente legge, nonché per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere da eseguire in economia, l'amministrazione regionale è autorizzata anche a stipulare apposita convenzione con privati professionisti.

Per l'esecuzione delle opere previste ai precedenti articoli 9 e 10, non si applicano i limiti dell'importo di cui agli articoli 16, punto *c)* e 17, punto *a)*, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Nel corso dell'esecuzione di opere e lavori in economia, il direttore dei lavori può apportare, previa autorizzazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, ai progetti esecutivi approvati le modifiche qualitative e quantitative che si rendessero necessarie per raggiungere le finalità relative.

Per i lavori in concessione, la preventiva autorizzazione e la successiva conferma nella relazione finale saranno date dal funzionario incaricato della vigilanza.

L'amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad acquistare le attrezzature, le macchine e gli strumenti necessari per l'esecuzione in economia delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché ad acquisire i sedimi necessari per l'impianto dei cantieri e per il deposito e la conservazione delle attrezzature predette.

Art. 32.

Attribuzioni in materia di difesa fitopatologica dei boschi

La direzione regionale delle foreste, tramite gli ispettorati ripartimentali delle foreste, provvede ad effettuare in economia nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi, di cui al precedente titolo II, capo I, art. 14 della presente legge.

Art. 33.

Attribuzioni in materia di interventi per la conservazione e l'incremento del patrimonio boschivo

Alla esecuzione degli interventi ed alla concessione dei contributi previsti dal titolo II, capo II, nei territori di cui all'art. 4, lettere *b)* e *c)*, della presente legge, provvede la direzione regionale delle foreste la quale si avvale, a tal fine, degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

All'esecuzione delle attività ed opere di cui all'art. 24 dello stesso titolo II, capo II, la direzione regionale delle foreste, per il tramite degli ispettorati ripartimentali, provvede altresì nei territori di cui all'art. 4, lettera *a)*.

Per le modalità di esecuzione e rispettivamente di concessione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dei successivi articoli 37 e 38.

Art. 34.

Attribuzioni in materia di assistenza tecnica, studi, istruzione forestale e propaganda

Ai compiti previsti al precedente art. 27, provvede la direzione regionale delle foreste, eccezione fatta per quelli previsti dalla lettera *a)*, cui provvede il servizio dell'economia montana.

L'organizzazione delle iniziative di cui alla lettera *f)* del suindicato articolo avrà luogo d'intesa con l'Istituto regionale per la formazione professionale, il quale curerà, in particolare, l'istituzione, con le modalità indicate dalla legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, di corsi di formazione professionale nel settore forestale.

Art. 35.

Utilizzazione di personale per la difesa dei boschi dagli incendi

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 13 della presente legge, l'amministrazione regionale può avvalersi, altresì — oltre che del personale di cui all'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 36 — del personale regionale appartenente alla specializzazione ittica e della pesca.

Art. 36.

Gestione ed incremento del patrimonio indisponibile della Regione

Nell'ambito degli interventi di conservazione ed incremento del patrimonio forestale, alla gestione, valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio indisponibile della Regione provvede la azienda regionale delle foreste.

All'acquisto dei terreni destinati ai vivai forestali, di cui al precedente titolo II, capo II, art. 24, provvede altresì, la azienda suindicata.

La gestione dei vivai è, invece, affidata alla Direzione regionale delle foreste.

Art. 37.

Modalità di esecuzione delle opere da parte delle comunità montane

Per l'esecuzione delle opere ed interventi pubblici di cui all'art. 22 della presente legge, le comunità montane predispongono i relativi progetti costituiti da:

a) relazione tecnica;

b) corografia in scala idonea ai lavori da eseguire;

c) disegni;

d) computo metrico estimativo.

La progettazione esecutiva e la direzione dei lavori avverranno a cura delle comunità montane, secondo le norme vigenti per l'esecuzione dei lavori pubblici.

In caso di affidamento in concessione delle opere, le comunità montane potranno avvalersi di personale tecnico degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Alla nomina del collaudatore provvederà ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, l'assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna.

Art. 38.

Modalità di concessione dei contributi da parte delle comunità montane

Le domande per la concessione dei benefici previsti al titolo II, capo II, articoli 23 e 25 della presente legge, dovranno essere presentate dagli interessati alla comunità montana competente per territorio.

Il presidente della comunità montana, espletata la prescritta istruttoria, comunicherà agli interessati l'ammissione al finanziamento, indicando contestualmente i termini entro cui dovranno essere presentati i singoli progetti esecutivi e la documentazione da produrre.

La concessione del contributo avrà luogo con provvedimento del presidente della comunità montana. Tale provvedimento dovrà contenere l'approvazione del progetto esecutivo, la determinazione della spesa, la misura del contributo, l'indicazione di eventuali anticipi all'inizio dei lavori e in corso d'opera, nonché la determinazione dei termini massimi di esecuzione dei lavori.

Gli eventuali anticipi non potranno superare la misura del 50 % del contributo all'atto della concessione e del 40 % del contributo al termine dei lavori. Il saldo del 10 % del contributo sarà liquidato dopo la verifica.

La comunità montana provvederà a verificare la regolarità finale dei lavori ammessi a contributo. Se i lavori eseguiti saranno sostanzialmente difformi da quelli previsti, si provvederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate. Se le differenze non altereranno sostanzialmente l'opera prevista, il contributo dovrà subire una proporzionale riduzione.

Art. 39.

Modifiche ed integrazioni al capo VI della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24

Le sezioni del comitato tecnico regionale di cui all'art. 25 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, sono elevate a cinque.

La sezione quinta è competente in materia di « bonifica montana, forestazione, sistemazioni idraulico-forestali, protezione dell'ambiente naturale, piani economici di gestione e di assestamento ».

A far parte della sezione quinta sono chiamati:

tre esperti designati dall'UNCEM, e con modalità fissate dall'art. 26 della predetta legge regionale 13 aprile 1978, n. 24:

quattro esperti nelle materie di competenza, scelti:

tre tra nove nominativi proposti dagli ordini professionali interessati e precisamente:

a) dall'ordine degli agronomi e forestali;

b) dall'ordine degli ingegneri;

c) dall'ordine dei geologi;

uno fra due nominativi di docenti universitari di ruolo proposti ciascuno dai rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine.

La sezione si compone, altresì, dei seguenti funzionari regionali:

a) dal direttore regionale delle foreste o da un suo delegato;

b) dal direttore regionale dei lavori pubblici o da un suo delegato;

c) dal direttore regionale della pianificazione e del bilancio o da un suo delegato;

d) dal direttore regionale dell'agricoltura o da un suo delegato;

e) dal direttore del servizio delle sistemazioni montane;

f) dal direttore del servizio della selvicoltura;

g) dal direttore del servizio dell'economia montana;

h) dal direttore del servizio tecnico dell'azienda delle foreste.

Relativamente alle materie considerate al precedente secondo comma, il comitato tecnico regionale, oltre ad esprimersi sui problemi attinenti alla revisione del vincolo idrogeologico e negli altri casi previsti dalla presente legge, esprime parere sul piano regionale incendi, sui piani generali e di massima per qualsiasi importo, eccezione fatta per i progetti di cui all'articolo 37, e sulle modifiche alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Relativamente a tali attribuzioni la sezione si riunisce, di norma, a Udine, presso la sede della direzione regionale delle foreste ed è presieduta dall'assessore regionale agli enti locali, alle foreste e allo sviluppo della montagna.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.

Attribuzioni in materia di opere idrauliche nei bacini montani

A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esecuzione — nei terreni rientranti nell'ambito delle zone, di cui all'art. 4, lettere *a*) e *b*) della presente legge — delle opere previste all'art. 39, secondo comma, punto 2), del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, provvede il Servizio dell'idraulica della direzione regionale dei lavori pubblici, previo accordo con la direzione regionale delle foreste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 41.

Migliorie boschive

Le somme derivate dall'applicazione degli articoli 131, 132, 133 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche da tagli ordinari, saranno depositate su apposito capitolo del bilancio delle comunità montane per essere reimpiegate in opere di miglioramento boschivo per conto dei soggetti depositati.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente, confluiranno negli appositi capitoli delle comunità montane i rimborsi e gli indennizzi statali per i danni conseguenti all'esercizio di servitù militari.

Alle camere di commercio, industria ed agricoltura della regione spetta la trattazione ad esaurimento, secondo le norme fin qui vigenti, delle istanze presso la stessa pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

I saldi dei fondi per migliorie boschive già versati confluiranno al fondo di cui al primo comma, in ragione della loro provenienza.

Art. 42.

Altri organi ed agenti addetti all'accertamento delle violazioni

All'accertamento delle violazioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, provvedono oltre agli organi menzionati dalla predetta legge, gli organi ed agenti regionali a ciò direttamente designati dalle leggi.

Art. 43.

Premio di apporto strutturale per la messa a disposizione di superfici boschive

Il premio di apporto strutturale di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso anche per la cessione, l'affittanza o la concessione di superfici boschive.

Per gli effetti di cui al comma precedente, gli atti di concessione, anche di superfici boschive, a favore degli imprenditori agricoli singoli od associati, finalizzati al conseguimento del livello di reddito comparabile, sono assimilati ai contratti di affitto e l'ammontare del premio è determinato sulla base dell'onere previsto dal relativo atto.

Art. 44.

Abrogazione di norme

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

Art. 45.

Per le finalità previste dai precedenti articoli 5 e 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, di cui lire 156 milioni per l'esercizio 1982 e lire 44 milioni per l'esercizio 1983.

Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 100 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 100 milioni, per l'esercizio 1982.

Art. 46.

Per le finalità previste dai precedenti articoli 5 e 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.840 milioni, di cui lire 265 milioni per l'esercizio 1982, lire 375 milioni per l'esercizio 1983, lire 78 milioni per l'esercizio 1984, lire 522 per l'esercizio 1985 e lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.

L'onere di lire 718 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al cap. 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 548 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 170 milioni, per l'esercizio 1982.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 47.

Per le finalità previste dai precedenti articoli 5 e 27, lettera *a*), è autorizzata la spesa complessiva di lire 334 milioni, di cui lire 228 milioni per l'esercizio 1982, lire 22 milioni per l'esercizio 1983, lire 4 milioni per l'esercizio 1984 e lire 80 milioni per l'esercizio 1985.

L'onere di lire 254 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al cap. 5850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 54 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 200 milioni, per l'esercizio 1982.

La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 5 e 27, dalla lettera *b*), alla lettera *g*), fanno carico al cap. 8842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, già compreso nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 48.

Per le finalità previste dai precedenti articoli 9, primo e secondo comma, e 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.128 milioni, di cui lire 1.374 milioni per l'esercizio 1982, lire 354 milioni per l'esercizio 1983, lire 104 milioni per l'esercizo 1984 e lre 296 milioni per l'esercizio 1985.

L'onere di lire 1.832 milioni corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al cap. 8843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 532 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 1.300 milioni, per l'esercizio 1982.

La denominazione del precitato cap. 8843 viene integrata aggiungendo la locuzione «nonchè per la loro manutenzione».

La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Per le finalità previste dai precedenti articoli 9, primo e secondo comma, e 29 è inoltre autorizzata, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546, la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 13 - categoria IX - il cap. 8849 con la denominazione: «Spese per la realizzazione nelle zone terremotate di opere di sistemazione idraulico-forestale — ivi comprese le opere a difesa da valanghe — e di opere pubbliche di bonifica montana, nonché per la loro manutenzione» e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'esercizio 1982, cui si fa fronte mediante storno della quota di pari importo non utilizzata al 21 dicembre 1981 sul capitolo 8914, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 49.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 10 e 30 fanno carico al cap. 8844 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, già compreso nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi, ed il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

La denominazione del precitato cap. 8844 viene così modificata: «Spese per l'esecuzione di lavori di pronto intervento idonei a prevenire calamità naturali dipendenti da situazioni di dissesto idraulico forestale nonché per gli interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della direzione regionale delle foreste, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69».

Art. 50.

Per le finalità previste dal precedente art. 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.914 milioni, di cui lire 378 milioni per l'esercizio 1982, lire 327 milioni per l'esercizio 1983, lire 246 milioni per l'esercizio 1984, lire 347 milioni per l'esercizio 1985, lire 295 milioni per l'esercizio 1986 e lire 321 milioni per l'esercizio 1987.

L'onere di lire 951 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al cap. 8845, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84, e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 656 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 295 milioni, per l'esercizio 1982.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 51.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 21 fanno carico al cap. 8929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 52.

Per le finalità previste dal precedente art. 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1982, lire 110 milioni per l'esercizio 1983, lire 65 milioni per l'esercizio 1984 e lire 185 milioni per l'esercizio 1985.

L'onere di lire 315 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al cap. 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio pr l'esercizio medesimo.

Art. 53.

Per le finalità previste dal precedente art. 23 è autorizzata la spesa complessiva di lire 525 milioni, di cui lire 428 milioni per l'esercizio 1982, lire 22 milioni per l'esercizio 1983, lire 19 milioni per l'esercizio 1984 e lire 56 milioni per l'esercizio 1985.

L'onere di lire 469 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al cap. 8923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 69 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 400 milioni, per l'esercizio 1982.

La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 54.

Per le finalità previste dal precedente art. 24 è autorizzata la spesa complessiva di L. 278.716.000, di cui L. 91.716.000 per l'esercizio 1982, lire 44 milioni per l'esercizio 1983, lire 31 milioni per l'esercizio 1984, lire 50 milioni per l'esercizio 1985 e lire 31 milioni per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.

L'onere di L. 166.716.000, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al cap. 8846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 96 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a L. 70.716.000, per l'esercizio 1982.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 55.

Per le finalità previste al precedente art. 25, primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1982 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

L'onere di lire 800 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al cap. 8924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 600 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 200 milioni, per l'esercizio 1982.

La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Per le finalità previste al precedente art. 25, ottavo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 800 milioni per l'esercizio 1982 e lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

L'onere di lire 1.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al cap. 8925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 1.200 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 400 milioni, per l'esercizio 1982.

La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Per le finalità previste dal precedente art. 25, undicesimo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1982 e lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al cap. 8926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 450 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 150 milioni, per l'esercizio 1982.

La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 56.

Per le finalità previste dal precedente art. 26 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.471 milioni, di cui lire 2.285 milioni per l'esercizio 1982, lire 110 milioni per l'esercizio 1983, lire 129 milioni per l'esercizio 1984, lire 371 milioni per l'esercizio 1985, lire 800 milioni per l'esercizio 1986 e lire 776 milioni per l'esercizio 1987.

L'onere di lire 2.524 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 379 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 2.145 milioni, per l'esercizio 1982.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 57.

Il cap. 8847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizione finanziario 1982 viene soppresso. Conseguentemente il precitato cap. 8847 viene eliminato dall'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 58.

Gli oneri derivati dall'applicazione del precedente art. 40 fanno carico al cap. 8223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, già compreso nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 59.

All'onere di L. 5.430.716.000 conseguente all'aumento di spesa previsto per l'esercizio 1982 dai precedenti articoli dal 45 al 48, primo comma, 50, e dal 53 al 56, si fa fronte come segue:

per lire 1.999 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 (rubrica n. 13 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

per le restanti L. 3.431.716.000 mediante storno dai sottoelencati capitoli delle quote a fianco di ciascuno specificate non utilizzate al 31 dicembre 1981, ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10:

cap. 8960 lire 2.484 milioni
cap. 8829 lire 70 milioni
cap. 8830 lire 80 milioni
cap. 8831 lire 50 milioni
cap. 8917 lire 50 milioni
cap. 8918 lire 697.716.000

Alle spese autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 si fa fronte con gli stanziamenti di pari importo assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore della forestazione, che affluiranno al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi corrispondenti al cap. 655 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 60.

Gli stanziamenti iscritti sui capitoli di cui agli articoli 45, 46, 47, secondo comma, 48, secondo comma, 50, 52, 53, 54, 55 e 56 della presente legge potranno venire opportunamente modificati con legge di approvazione del bilancio regionale o con legge di variazione al medesimo, in relazione alle diverse determinazioni eventualmente adottate dallo Stato, per i diversi esercizi, in ordine alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 per il settore della forestazione.

Art. 61.

La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 aprile 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1982, n. 23.

Rifinanziamento di varie leggi in materia di ricerca applicata, di ricerca mineraria e di pesca marittima e modifiche e integrazioni della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'8 aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA APPLICATA

Art. 1.

Per le finalità e con le modalità previste dal capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 — istituito ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 6/Rag. del 3 febbraio 1982 — il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dell'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 29 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA MINERARIA

Art. 2.

Per le finalità previste dalla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il cap. 7868 con la denominazione « Spese per studi, indagini, prospezioni ed esplorazioni diretti alla scoperta e alla valorizzazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo» e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 partita n. 33 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 34, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982.

La somma indicata nel precedente comma dovrà essere impiegata nei territori terremotati.

L'onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 55 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 13/Rag. del 18 febbraio 1982.

Capo III

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1970, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 650 milioni, di cui lire 450 milioni per l'esercizio 1982 e lire 200 milioni per l'esercizio 1983.

L'onere di lire 650 milioni fa carico al cap. 7811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 650 milioni, di cui lire 450 milioni per l'esercizio 1982 e lire 200 *milioni per l'esercizio* 1983.

Al predetto onere di lire 650 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica numero 3 - partita n. 33 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la somma di lire 250 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze numero 10/Rag. dell'11 febbraio 1982.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 1970, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio 1982.

L'onere di lire 150 milioni fa carico al cap. 7856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica numero 3 - partita n. 34 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Capo IV

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1978, N. 47

Art. 6.

Il titolo del capo VI della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è così modificato:

«Interventi regionali per favorire le iniziative per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo».

Art. 7.

L'art. 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è così modificato:

«Al duplice fine di stimolare le possibilità di recupero e riciclaggio delle sostanze utilizzate nelle attività produttive, ivi comprese quelle relative all'impresa agricola e di favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residuate, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi *una tantum* fino al 15% della spesa riconosciuta ammissibile:

a) per la realizzazione o l'adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » e per la realizzazione di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi.

L'obiettivo del disinquinamento idrico potrà essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo.

b) per la realizzazione di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero di sostanze utilizzate nel ciclo produttivo o di rifiuti comunque residuati.

Gli impianti e le strutture di cui alla lettera *a*) potranno beneficiare dei contributi solo se riferentisi ad installazioni di produzioni esistenti al 1° gennaio 1975 relativamente alle spese sostenute successivamente alla data del 13 giugno 1976.

Nel caso di consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di impianti collettivi di cui alla lettera *a*), almeno una delle imprese consorziate deve essere esistente al 1° gennaio 1975.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

«I contributi di cui all'articolo precedente potranno essere concessi a imprese singole o associate, anche cooperative, e a società miste o di tipo consortile fra imprese ed enti pubblici».

Art. 9.

Dopo il primo comma dell'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Se del caso dovrà essere fatto riferimento alla domanda di autorizzazione all'attuazione del programma di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1979, n. 650.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 aprile 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1982, n. **24**.

Controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico aventi sede nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*8 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono soggette al controllo del comitato provinciale competente per territorio le deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico forniti di personalità di diritto pubblico che riguardano le materie di cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

Per tutto quanto attiene ai casi, modi e termini del controllo sui singoli atti si osserveranno le disposizioni della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

L'invio al Ministero della sanità di copia delle deliberazioni e dei provvedimenti di controllo intervenuti sulle stesse sarà effettuato a cura e spese degli Istituti interessati.

Art. 2.

Nulla è innovato per quanto concerne l'esercizio, da parte della Regione, del controllo sulla attività assistenziale svolta dai predetti Istituti, secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

Art. 3.

Il parere sulle deliberazioni in materia assistenziale, adottate in deroga alle disposizioni regionali, secondo la previsione del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sarà espresso dall'assessore regionale all'igiene e sanità.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 aprile 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1982, n. **25**.

Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*8 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di incentivare la razionalizzazione, la modernizzazione, il potenziamento e lo sviluppo della rete distributiva, in armonia con i principi stabiliti dalla legge 11 giugno 1971, numero 426, e dalla legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, e in coerenza con i principi definiti dal piano regionale di sviluppo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese operanti nel settore commerciale contributi annui costanti per un periodo non superiore agli anni 10, nella misura massima del 7% della spesa necessaria per la realizzazione di programmi d'investimento che tendano all'ammodernamento della rete di vendita.

Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di arredi e attrezzature inerenti l'attività commerciale, compresi i mezzi destinati al trasporto delle merci, nonché per l'acquisto, la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'attività dell'impresa.

Nel caso di programma d'investimento che comprenda l'apertura di un nuovo esercizio o il suo ampliamento sono considerate ammissibili anche le spese destinate all'acquisto di scorte, nella misura massima del 20% dell'ammontare ammesso a contributo.

Art. 2.

Sono ammessi ad usufruire dei benefici di cui alla presente legge i seguenti soggetti:

a) i gruppi volontari d'acquisto collettivo tra dettaglianti, le unioni volontarie tra grossisti e dettaglianti, le cooperative tra dettaglianti e le altre forme di commercio associato legalmente costituite tra piccoli e medi operatori commerciali;

b) le piccole e medie imprese esercenti il commercio al minuto in forma fissa o ambulante o il commercio all'ingrosso;

c) le cooperative di consumo e loro consorzi;

d) le piccole e medie imprese esercenti attività di rappresentanza con deposito e intermediazione commerciale.

Art. 3.

La spesa ammissibile a contributo non potrà superare i seguenti importi:

a) lire 800 milioni in caso di programma d'investimento presentato da uno dei soggetti di cui al punto *a*) o da un consorzio tra cooperative di cui al punto *c*) dell'art. 2 della presente legge;

b) lire 600 milioni in caso di programma d'investimento presentato da un'impresa esercente il commercio all'ingrosso o da una cooperativa di cui al punto *c*) dell'art. 2 della presente legge;

c) lire 250 milioni in caso di programma d'investimento presentato dagli altri soggetti ammessi ad usufruire dei benefici di cui alla presente legge.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a programmi iniziati oltre i dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento.

Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali per le medesime iniziative economiche.

Art. 4.

I soggetti che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono inviare alla direzione regionale del turismo e commercio apposita domanda corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa con preventivo di spesa e piano di finanziamento;

b) certificato d'iscrizione al registro ditte della Camera di commercio; per le cooperative certificato d'iscrizione al registro regionale delle cooperative;

c) copia della concessione edilizia nel caso di programma che comprenda lavori di costruzione o ampliamento dei locali nonché copia del parere rilasciato dalla commissione di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28. L'emissione del decreto di concessione dei contributi previsti dalla presente legge sarà, comunque, subordianto alla presentazione della copia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio in locali nuovi o ampliati;

d) ogni altro documento atto ad individuare il diritto di priorità nell'ammissione al contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della presente legge;

e) copia della dichiarazione dei redditi dell'anno antecedente a quello in cui è stata presentata la domanda.

Art. 5.

Sono ammessi con preferenza a contributo i programmi di investimento presentati dai soggetti di cui al punto a) ed al punto c) dell'art. 2 della presente legge.

Costituisce poi ragione di priorità per l'accoglimento delle domande, la sussistenza nel programma d'investimento di almeno una delle seguenti condizioni:

Per le imprese esercenti il commercio al minuto:

a) trasferimento di un esercizio da zona satura a zona di sviluppo della rete commerciale indicata dall'autorità comunale;

b) concentrazione di più imprese in un'unica impresa, costituita anche in forma associata, ivi compresa la forma cooperativistica, esercitata in un unico punto di vendita che comporti la cessazione dei preesistenti;

c) ampliamento dei locali necessari all'attività dell'impresa;

d) realizzazione di un centro commerciale, cui partecipino, trasferendovi i propri esercizi, titolari di esercizi commerciali;

Per le imprese esercenti il commercio all'ingrosso:

a) trasferimento di un esercizio dal centro cittadino a zona destinata al commercio all'ingrosso dagli strumenti urbanistici e commerciali comunali;

Per le imprese esercenti il commercio in forma ambulante:

a) acquisto di mezzi attrezzati per il trasporto e l'esposizione delle merci, con priorità a quelli relativi al settore alimentare.

Saranno infine considerati prioritari, nell'assegnazione dei contributi, i programmi comprendenti l'acquisto di nuovi locali da parte di soggetti nei cui confronti sia stato pronunciato provvedimento di rilascio dell'immobile, ai sensi del capo II della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 6.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo e al commercio, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 4 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 61, delibera l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge e fissa il termine entro il quale, a pena di decadenza, dovranno essere ultimati i programmi.

I contributi sono concessi dietro presentazione dell'eventuale contratto di mutuo e delle fatture comprovanti l'avvenuta realizzazione del programma.

All'erogazione dei contributi si provvede secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione.

Qualora il programma comprenda soltanto spese relative agli arredi, alle attrezzature e ai mezzi di trasporto, i contributi sono concessi e liquidati dietro presentazione delle fatture comprovanti l'avvenuta realizzazione del programma.

Art. 7.

Le iniziative ammesse a contributo non possono essere distolte dalla destinazione commerciale per tutto il periodo del finanziamento, pena la revoca del contributo stesso.

In caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o causa di morte, il finanziamento continua ad essere corrisposto al nuovo titolare.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Qualora il programma, per la cui realizzazione è stato concesso il contributo, comprenda anche l'acquisto o la costruzione dei locali d'esercizio, il trasferimento dell'azienda deve comprendere anche il trasferimento dell'immobile, pena l'interruzione dell'erogazione del contributo.

Art. 8.

Norme transitorie

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in quanto non richiamati, la legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, e il capo II del titolo I della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.

Dalla stessa data cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate con gli istituti di credito ai sensi dell'art. 10 della stessa legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.

Nei confronti delle domande presentate alla direzione regionale del turismo e commercio prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali abrogate ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzati, nell'esercizio 1982, un limite di impegno di lire 800 milioni e, nell'esercizio 1983, un limite d'impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

lire 800 milioni per l'esercizio 1982;

lire 1.100 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1991;

lire 300 milioni per l'esercizio 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica XI - categoria XI - il cap. 8635 con la denominazione: « Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo » e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 41 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 aprile 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1982, n. **26.**

Interventi per il potenziamento dei centri di formazione professionale I.R.Fo.P.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'8 aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di potenziare i centri di formazione professionale dell'Istituto regionale per la formazione professionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'I.R.Fo.P. contributi straordinari per l'ammontare complessivo di lire 3.000 milioni.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 2.250 milioni per l'esercizio 1982 e lire 750 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria XI - il cap. 8087 con la denominazione: « Contributi straordinari in conto capitale a favore dell'I.R.Fo.P. per il potenziamento dei centri di formazione professionale » e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, di cui lire 2.250 milioni per l'esercizio 1982 e lire 750 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 9 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti): di detto importo la somma di lire 1.500 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 2.

L'erogazione del contributo è effettuata subordinatamente all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del consiglio di amministrazione dell'I.R.Fo.P., fino alla misura del 90 % del costo dell'opera alla presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dall'impresa e vistato dal legale rappresentante dell'Istituto. Per la parte restante, pari alla rata di saldo del contributo, a seguito di regolare presentazione degli atti di contabilità finale e di collaudo debitamente approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 aprile 1982

COMELLI

(2555)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821910)